

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
TRENTO**

RICORSO

**CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA
DI AMMISSIONE CON RISERVA**

PER

GIOVANNA LANZILOTTA (Nata a Genova il 13.04.1965 c.f. LNZGNN65D53D969N) rappresentato e difeso giusta procura speciale alle liti dall'Avv. Giancarlo Pitaro (c.f. PTRGCR88S26D122U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Catanzaro in via XX Settembre n. 62 (pec giancarlopitara@pec.it, fax 0961/775546)

CONTRO

Provincia Autonoma di Trento, in persona del l.r.p.t.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE E PREVIA AMMISSIONE CON
RISERVA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
PRATICA/ORALE**

- della delibera della Provincia autonoma di Trento Delibera n. 6 del 12/01/2026– “Corso-concorso pubblico per il reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento (articolo 100 della L.P. 5/2006)”;

- del bando di concorso, in parte qua, nella parte in cui l'art. 9, commi 4 e 5, prevede il doppio sbarramento (punteggio minimo di 70/100 e limite numerico di 120 ammessi);

- del provvedimento (anche se reso in forma di comunicazione o avviso sul portale concorsipat.concorsismart.it con cui la ricorrente non è stata ammessa alla prova pratica/orale del corso-concorso, per mancato superamento della prova scritta;
- del provvedimento con cui è stata comunicato il NON SUPERAMENTO della prova scritta svolta dalla ricorrente codice TGYM2AW5G;
- della comunicazione del Servizio provinciale competente con cui è stato disposto che, “nelle more dello svolgimento della procedura e fino alla valutazione dei titoli, non sarà consentito l’accesso alle prove nell’area riservata”, con rinvio ad un futuro avviso;
- della clausola di cui all’art. 14 del bando di concorso, nella parte in cui prevede il differimento dell’accesso agli elaborati e agli atti di correzione fino alla conclusione della procedura, per asserite esigenze di anonimato;
- della griglia di valutazione della prova scritta approvata dalla Commissione esaminatrice e pubblicata sul sito istituzionale/procedurale, nonché dei criteri e sottocriteri ivi contenuti, qualora esistenti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e le schede di valutazione dei candidati.

PREMESSE DI FATTO

1) La ricorrente è una docente con una notevole anzianità di servizio alle spalle e che sempre ha svolto il suo servizio in modo scrupoloso, professionale e con la massima diligenza.

La ricorrente ha partecipato al bando del corso-concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici della provincia di Trento, di cui all'art. 100 della legge provinciale 5/2006 depositando la propria domanda di partecipazione e venendo ammessa allo svolgimento delle prove.

La ricorrente ha superato la prova preselettiva alla quale hanno partecipato in oltre 5.000 candidati ed è stata una tra le pochissime ammesse alla PROVA SCRITTA alla quale sono stati ammessi solo n. 165 candidati (su 5.000 circa che hanno espletato la prova preselettiva).

La ricorrente ha svolto la prova scritta in modo corretto, logico, congruo e legittimo in data 28 APRILE 2026 e in data 16 maggio 2026 ha ricevuto la comunicazione sul portale istituzionale/internet relativo all'espletamento del concorso de quo di NON AVERE SUPERATO LA PROVA SCRITTA.

La ricorrente non è, al momento, stante l'illegittimità assoluta del bando concorsuale – che ha imposto l'oscuramento di ogni dato relativo il punteggio conseguito, la graduatoria e i controinteressati – a conoscenza del MOTIVO per il quale NON HA SUPERATO LA PROVA SCRITTA e neanche del punteggio conseguito che non le avrebbe consentito di superare la prova scritta.

Avverso ogni censura ed illegittimità ed illogicità e oscurantismo lesivo del principio di trasparenza, par condicio e clare loqui, la ricorrente fin da ora riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti, all'esito della trasmissione della chiesta documentazione alla PA

e/o al deposito da parte della PA all'interno del fascicolo relativo al giudizio che occupa.

La valutazione di non superamento delle prove scritte da parte della Pa alla docente ricorrente è illegittimo, illogico e arbitrario e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IMPARZIALITA'- VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990

Fin da ora si rileva che il concorso e la prova scritta e l'esito della prova scritta sono illegittimi e ciò in quanto la PA ha svolto le prove in totale violazione del principio di trasparenza e imparzialità **NON AVENDO PUBBLICATO L'ESITO DELLA PROVA SCRITTA** né la graduatoria relativa alla prova scritta, **bensì avendo meramente comunicato alla docente candidata il mancato superamento della medesima senza nulla motivare in ordine ai motivi in fatto e in diritto né neanche porre il un mero NUMERO DI VALUTAZIONE CORROBORATO A EVENTUALI CRITERI** relativi alla valutazione della prova scritta.

In buona sostanza la ricorrente è venuta a conoscenza di non essere stata ammessa alla prova orale/pratica osservando il suo codice identificativo TGYM2AW5G e la mera scritta "non superata".

Pertanto, la ricorrente docente non è in grado di sapere il motivo per il quale la sua prova scritta è stata giudicata insufficiente né sarà mai in grado di scoprire cosa ha sbagliato né se effettivamente in concreto è stato sbagliato qualcosa.

2) ASSOLUTA CARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Non sussistono e sono del tutto sconosciuti allo stato qualsiasi criterio di valutazione relativo alla valutazione della prova scritta che la Commissione di valutazione avrebbe utilizzato nella correzione degli elaborati scritti della candidata ricorrente e per tale motivo la valutazione è manifestamente illegittima in quanto assolutamente arbitraria e ciò in quanto viene impedito alla candidata ricorrente di ripercorrere l'iter logico motivazione che avrebbe portato la Commissione a emettere il punteggio, ad oggi sconosciuto, di non superamento della prova.

3) MANIFESTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA' – CONGRUITA' E PROPORZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Fermo restando quanto sopra che è dirimente, non potendo la Commissione operare in modo oscuro e segreto neanche esplicitando il voto della prova scritta, vi è che tale correzione e il punteggio in ogni caso attribuito alla docente ricorrente è del tutto manifestamente incongruo, sproporzionato e illogico e ciò in quanto la prova scritta svolta dalla docente ricorrente è assolutamente stata svolta in modo corretto, conforme e idoneo al superamento della prova concorsuale con una votazione adeguata e idonea all'accesso alla prova orale/pratica.

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Non sono conoscibili gli atti della prova scritta, né i criteri di correzione né il punteggio attribuito alla docente candidata.

5) SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 10 DEL BANDO

Fermo restando quanto sopra, si rileva che il bando di concorso ha previsto all'art. 10 "Prova scritta" che " 2. La prova scritta è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 70/100."

A tutt'oggi la candidata docente non è in grado di conoscere quale votazione ha conseguito.

Ma in ogni caso si rileva che il superamento della prova scritta subordinato all'esito non inferiore a 70/100 è manifestamente illogico e incongruo e sproporzionato e ciò in quanto la P.A. non può pretendere per il superamento di una delle tre prove concorsuali l'ottenimento di un punteggio SUPERIORE ALLA MEDIA ED ALLA SUFFICIENZA senza neanche MOTIVARE in ordine ai presupposti di fatto e di diritto per i quali richiede l'ottenimento di un punteggio superiore.

Il comma 2 dell'art. 10 del bando è illegittimo e deve essere annullato.

5) SULLA PROVA DI RESISTENZA E SULLA ASSENZA DI CONTROINTERESSATI

Non vi è prova di resistenza e ciò in quanto non sussiste nessuna graduatoria e che la graduatoria dei non ammessi alla prova scritta è secretata ed è impossibile l'accesso.

Si chiede in ogni caso, fermo restando l'assenza ad oggi e la totale censura imposta, qualora Codesto TAR ritenesse di essere ammessi alla notifica per pubblici proclami del ricorso de quo e dei successivi motivi aggiunti.

6) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DI PAR CONDICIO E DI TRASPARENZA

L'esito della valutazione delle prove scritte è segreto e arbitrario e deve per tali motivi essere annullato in quanto la PA deve condurre le procedure concorsuali alla luce della sola e in modo trasparente e consentire ai candidati di poter conoscere la loro votazione e la motivazione della valutazione.

7) SULLA SOSPENSIVA E SULLA RICHIESTA DI ESSERE AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA ORALE/PRATICA

Il fumus è nei motivi.

Il periculum è grave ed irreparabile.

La candidata docente è stata illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale e rischia di non poter partecipare alla prova orale/pratica che si protrarrà sino a giorno 28 maggio 2026.

Si chiede pertanto con urgenza che Codesto On.le TAR voglia ammettere la candidata ricorrente con riserva all'espletamento della prova orale/pratica anche in via straordinaria.

La mancata ammissione con riserva determinerà l'impossibilità per la ricorrente di poter svolgere la prova concorsuale e l'impossibilità a concorrere per diventare dirigente scolastica con lesione della sua professionalità, del diritto alla partecipazione concorsuale e di ogni chance.

Si depositano precedenti di Codesto TAR con cui candidate ricorrenti escluse dalla prova scritta sono state ammesse allo svolgimento della prova orale/pratica.

CONCLUSIONI

Si chiede che Codesto On.le TAR voglia, previo accoglimento dell'istanza cautelare e ammissione con riserva alla prova orale/pratica della ricorrente, accogliere integralmente il ricorso.

Con vittoria di spese e onorari come per legge.

Con riserva di depositare ulteriore ricorso per motivi aggiunti.

SULLA ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Fermo restando l'insussistenza di controinteressati essendo il concorso in itinere, si chiede, qualora Codesto TAR ritenesse, di essere autorizzati a notificare il ricorso per pubblici proclami essendo sconosciuti i controinteressati e in numero troppo elevato per potere provvedere all'eventuale notifica con il pubblico ufficiale presso le residenze.

Con ossequio.

Catanzaro, 28/05/2026

Avv. Giancarlo Pitaro